

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle Commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dir. gen. dei rapporti di lavoro Divisione IV n. 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995 e n. 39 del 18 marzo 1997;

Visto il precedente proprio decreto direttoriale del 6 febbraio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2003;

Ravvisata la necessità di aggiornare le tariffe minime per lavori di facchinaggio per il biennio 2005-2006 da valere per la provincia di Chieti;

Preso atto del tasso tendenziale medio di inflazione registrato nel biennio 2003-2004, nonché sentite le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali, le associazioni del movimento cooperativo ed acquisiti i pareri pervenuti dalle medesime;

Decreta:

Articolo 1 - Prestazioni in economia

1) Lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili, abbigliamento, calzature ecc.):

a) euro 12,00/h più IVA anno 2005;

b) euro 12,50/h più IVA anno 2006.

2) Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei metalli (metalmecchaniche, siderurgiche, ecc.), dei minerali non metallici (vetro, ceramica, legno e giocattoli) e cartarie:

a) euro 12,40/h più IVA anno 2005;

b) euro 12,80/h più IVA anno 2006.

3) Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche, energia, ricerca e produzione idrocarburi:

a) euro 13,30/h più IVA anno 2005;

b) euro 13,60/h più IVA anno 2006.

Articolo 2 - Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo

La tariffa oraria sarà maggiorata nella misura del

25% per lavoro notturno;

50% per lavoro festivo;

60% per lavoro notturno-festivo;

20% per lavoro straordinario cumulabile con quelle per lavoro notturno, festivo e notturno-festivo come sopra determinato, ricorrendone le specifiche fattispecie.

Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali sia degli oneri contributivi e gestionali.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.